



PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

DAL 16 MAR 2010

AL 1 MAR 2010

MESSE COMUNALE



# COMUNE DI OSSONA

Provincia di Milano  
Ufficio Polizia Locale

Ord. n. 8

## ORDINANZA IN MATERIA DI ORARI ED ATTIVITA' DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, PUBBLICI ESERCIZI, PANIFICATORI, ACCONCIATORI ED AFFINI

### IL SINDACO

Visto il D.Lgs 31 Marzo 1998, n° 114;

Vista la L.R. Regione Lombardia 27 Marzo 2000, n° 18;

Visto il Regolamento Regionale Regione Lombardia 21 Luglio 2000, n° 3;

Vista la L.R. Regione Lombardia 24 Marzo 2004, n° 5;

Vista la L.R. Regione Lombardia 2 Febbraio 2010, n° 6;

Visto il R.D. 18 Giugno 1931, n° 773 (T.U.L.P.S.) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

### ORDINA

è fatto obbligo agli esercenti il commercio in sede fissa, agli esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai panificatori, agli acconciatori ed affini, di attenersi alle seguenti disposizioni in materia di attività e di orari di apertura delle rispettive aziende, con decorrenza immediata:

#### • Esercizi commerciali

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto del vincolo stabilito in sede comunale dell'apertura non prima delle ore 07:00 e della chiusura non dopo le ore 22:00, nei giorni feriali. Nel rispetto di tale fascia oraria l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite di tredici ore giornaliere. L'osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa. E' obbligatoria la chiusura dell'esercizio nelle giornate domenicali e festive, fatte salve le seguenti:

1. la prima domenica dei mesi da Gennaio a Novembre;
2. l'ultima domenica dei mesi di Maggio, Agosto e Novembre;
3. le giornate domenicali e festive di Dicembre;
4. la festa del patrono "San Cristoforo";
5. la festa di "San Bartolomeo";

Non è consentita l'apertura al pubblico delle attività di vendita nelle seguenti giornate domenicali o festive:

1. 1° Gennaio;
2. Pasqua;
3. 25 Aprile;
4. 1° Maggio;
5. 15 Agosto;
6. 25 Dicembre, pomeriggio;
7. 26 Dicembre.

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei d'informazione.

Non è consentita la vendita di pane la cui panificazione sia effettuata nelle giornate domenicali e festive. E' consentita la vendita di pane confezionato sulla cui confezione sia chiaramente indicata la data di panificazione e questa risulti estranea ad una giornata domenicale o festiva.

Le disposizioni di cui sopra, attinenti le date di apertura e chiusura, non si applicano alle seguenti tipologie d'attività, purché esercitate in forma esclusiva o, comunque, su almeno l'80% della superficie di vendita dell'esercizio:

1. rivendite di generi di monopolio;
2. rivendite di giornali, riviste e periodici;
3. gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;
4. esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;
5. esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali.

#### • **Panificatori**

E' vietata la panificazione nelle giornate domenicali e festive. Pertanto gli operatori del settore si dovranno attivare dandone preventiva ed efficace informazione ai consumatori per la doppia o tripla (se necessario) panificazione a copertura di dette giornate. E' consentita nelle medesime giornate, sulla base delle disposizioni qui contenute, la vendita di pane confezionato riportante sulla confezione la data, il luogo di produzione e di confezionamento.

#### • **Publici esercizi**

Agli esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è rimessa la libera determinazione degli orari di apertura e chiusura del proprio esercizio nel rispetto del vincolo stabilito in sede comunale dell'apertura non prima delle ore 07:00 e della chiusura non dopo le ore 01:00. E' facoltativa la giornata di chiusura infrasettimanale. E' vietata la somministrazione dopo le ore 00:30. Alle ore 01:00 tutti i locali dell'esercizio, comprese le aree esterne di proprietà, in affitto, in comodato, i giardini, i corridoi, le verande, i sopralchi e i parcheggi privati, devono essere sgomberi dalla clientela. Dopo tale orario la serranda d'accesso all'esercizio deve essere completamente abbassata e chiusa. L'esercente è tenuto ad impedire che si formino capannelli di persone all'esterno del suo locale durante e dopo l'orario di chiusura al fine di evitare il diffondersi di schiamazzi ed il disturbo della quiete pubblica. E' tenuto, altresì, a mantenere in buono stato di igiene e pulizia l'area immediatamente prospiciente il suo esercizio in modo particolare per quanto attiene i rifiuti solidi urbani derivanti dalla sua attività (bottiglie, lattine, boccali, contenitori in carta, cartone, plastica, avanzi di alimenti, ecc.) e da eventuali comportamenti incivili mantenuti

dalla propria clientela (all'uopo deve intervenire informando le Forze di Polizia e prodigandosi per la pulizia dell'area). L'esercente deve, altresì, effettuare il rigoroso controllo del rispetto circa il divieto di fumo nel proprio locale intervenendo in prima persona nei confronti dei trasgressori e, se necessario, interpellare le Forze di Polizia.

• **Acconciatori ed affini**

Gli operatori del settore hanno obbligo di comunicare in modo chiaro ed inequivocabile agli utenti le tariffe delle singole prestazioni, mediante apposizione, all'interno del negozio e in luogo ben visibile, di idoneo cartello segnalatore. Hanno facoltà di apertura dalle 08:00 alle 21:30 in forma continuata facoltativa. Nell'ambito della fascia oraria suddetta il titolare del singolo esercizio sceglie gli orari di apertura e di chiusura che intende praticare dandone comunicazione scritta al Sindaco. All'ingresso dell'esercizio, in modo chiaramente visibile anche dall'esterno, deve essere esposto idoneo cartello informativo riportante orari e giorni di apertura. La Domenica l'esercizio deve rimanere chiuso, con facoltà di deroga limitatamente alle date immediatamente precedenti a ricorrenze nazionali e/o locali. Nelle medesime date è consentita l'apertura facoltativa, previa comunicazione scritta al Sindaco.

## DISPONE

inoltre, che l'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza è punita ai sensi delle normative vigenti e, comunque, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

## DEMANDA

alla Polizia Locale e agli Agenti della Forza Pubblica di curare l'osservanza della presente Ordinanza e fa obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 gg dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Dalla residenza municipale, 15 marzo 2010.



Il Sindaco  
Luigi Dell'Acqua